

☩ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
(SEDUTA PUBBLICA DEL 22 GIUGNO 1978)

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno di giovedì ventidue del mese di giugno, alle ore 19.30, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica e segreta.

Presidenza: BENZONI - VETERE.

Eseguito l'appello, l'On. Presidente dichiara che sono presenti i Consiglieri qui sotto riportati:

Vetere Ugo	Grimaldi Eugenio	Salatto Potito
Acata Luigi	Becchetti Italo	Marchio Michele
Capponi-Bentivegna Carla	Filippi Renzo Eligio	Bon Valsassina Marino
Buffa Lucio	Costa Silvia	Gionfrida Mario
D'Arcangeli Mirella	Corazzi Aldo	Alberti Evelina
Faloni Antonio	Di Paola Crescenzo	Mauro Vincenzo
Pinto Roberta	Castiglione Ferdinando	Ciano Francesco
Veltroni Walter	Cannucciari Francesco	Ciancamerla Ettore
Mancini Olivio	Castellani Lucarini Iolanda	Pietrini Vincenzo
Guerra Giovanni	Castrucci Siro	Celestre Luigi
Gerindi Senio	Durastante Francesco	Ferranti Duilio
Mazzotti Argiuna Vittorioso	Palombi Massimo	Antonaroli Liistro Maria
Signorini Ennio	Alfonsi Dario	Meta Ego Spartaco
Panatta Luigi	Bernardo Corrado	Cutolo Teodoro
Benedetto Raniero	Ricciotti Benito	Corvisieri Silverio

Assiste il sottoscritto Segretario Generale Dott. Guglielmo Iozzia.

(O M I S S I S)

A questo punto, oltre ai Consiglieri che hanno risposto all'appello, risultano presenti anche i seguenti altri:

Alessandro Consiglio Pietro, Bencini Giulio, Calzolari-Ghio Vittoria, Campagnano Marco, Ciocci Carlo Alberto, De Felice Tullio, Fausti Franco, Frajese Antonio, Nicolini Renato, Petroselli Luigi, Severi Pier Luigi, Starita Giovanni.

(O M I S S I S)

A questo punto entrano nell'Aula l'on. ASSESSORE DELEGATO, il quale assume la presidenza dell'Assemblea, e gli on. Assessori Costi, Della Seta, Pala e Prasca.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 3088

2708^a Proposta (Dec. della G. M. del 6-6-1978 n. 688)

La Giunta Municipale decide di sottoporre all'On. Consiglio Comunale il seguente schema di deliberazione.

Controdeduzioni alle opposizioni ed osservazioni presentate avverso il p.p. numero 19/L « Magliana ».

Premesso che con deliberazioni ad urgenza della Giunta Municipale nn. 4973 e 4974 del 26 agosto 1974 ratificate dal Consiglio Comunale, rispettivamente, con atti nn. 420 e 421 del 14 marzo 1975, sono stati adottati il piano particolareggiato d'esecuzione e in variante del P.R.G. e il piano delle opere pubbliche di attuazione del piano generale della zona industriale 19/L riguardante le zone prospicienti la Via della Magliana comprese tra la Via Scarperia, il Fiume Tevere e la Via Pino Lecce;

Che in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 9 e 15 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, previa pubblicazione dell'Avviso sul Foglio Annunci Legali della Provincia di Roma n. 99 del 12 dicembre 1975, gli atti relativi ai citati provvedimenti sono stati depositati e pubblicati presso l'Albo Pretorio del Comune per il periodo di giorni 30 a decorrere dal 13 dicembre 1975;

Che nel periodo suindicato e nei trenta giorni susseguenti alla pubblicazione (ed anche successivamente) sono state prodotte n. 18 opposizioni ed osservazioni, di cui n. 12 presentate nei termini di legge al Segretariato Generale e n. 6 fuori termine;

Che si ritiene opportuno controdedurre anche alle istanze prodotte fuori termine;
Che le suddette opposizioni ed osservazioni sono state sottoposte all'esame della
III Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica nella seduta del 3 aprile 1978
tenuta alla presenza dei rappresentanti della XV Circostrizione;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera:

a) di approvare, in conformità del parere reso dalla III Commissione Consiliare Permanente le seguenti controdeduzioni alle opposizioni ed osservazioni presentate avverso il piano particolareggiato n. 19/L « Magliana »:

1. e 3. — P.E.M. - Diffusione Libreria S.p.A.

La Società opponente proprietaria di un terreno di mq. 6.834 destinato a zona M/3 dal P.P. 19/L fa presente che ha acquistato il suddetto terreno per costruirvi la nuova sede della Società, oltre a tutti gli uffici amministrativi e direzionali e a questo scopo ha presentato nel 1962 un progetto edilizio.

Per quanto concerne i servizi osserva che la dotazione degli stessi previsti dal piano all'esame supera abbondantemente il fabbisogno poiché — trattandosi di una zona industriale — l'insediamento residenziale è minimo. Aggiunge che sostanzialmente tale sovrabbondanza cerca di sanare le carenze della vicina zona residenziale di Pian Due Torri a discapito dei terreni limitrofi.

Conseguentemente chiede che venga modificata la destinazione di parte del terreno di sua proprietà come da planimetria allegata all'opposizione dichiarandosi disposta a cedere gratuitamente al Comune l'area restante.

Si controdeduce:

L'area oggetto dell'opposizione risulta già destinata a zona M/3 con la variante di P.R.G. per il reperimento di aree per servizi pubblici approvata con deliberazione regionale n. 2993 del 30 luglio 1975. Il p.p. 19/L pertanto ha preso atto delle destinazioni precedentemente adottate relativamente all'area in oggetto.

L'opposizione pertanto non può essere ritenuta suscettibile di accoglimento.

2. — Ditta « Ugo Pizzicanella ».

L'opponente, proprietario di un terreno di mq. 5.000, già destinato a zona L/1 dal P.R.G. e variato a zona M/3 (scuola elementare) dal p.p. 19/L, eccepisce di non ritenere idonea quest'ultima destinazione per i seguenti motivi:

- a) la rumorosità derivante dalla vicinanza di uno svincolo autostradale;
- b) la vicinanza di fabbriche già sorte o che dovranno sorgere;
- c) la vicinanza del Tevere, per cui oltre alla relativa umidità, l'area scolastica risulterà isolata tra il futuro Lungotevere e lo svincolo autostradale;
- d) la completa decentrabilità dell'area rispetto al quartiere già edificato ed anche rispetto agli edifici da edificare in quanto il p.p. prevede essenzialmente destinazioni industriali.

Chiede, di conseguenza, che venga riportata sulla sua area la preesistente destinazione industriale al fine di poter realizzare un complesso industriale nuovo ovvero di volergli concedere a tal fine un'area in zona industriale da permutarsi con quella di sua proprietà.

Si controdeduce:

Contrariamente a quanto sostenuto dall'interessato, l'area oggetto dell'opposizione non è stata variata con il piano 19/L bensì aveva già destinazione a zona M/3 a seguito della deliberazione della Giunta Regionale già richiamata nelle precedenti controdeduzioni.

Per quanto riguarda i rilievi circa la specifica destinazione d'uso attribuita dal piano particolareggiato all'area di cui trattasi, si ritiene che esse non abbiano valido fondamento in quanto nella definizione progettuale delle attrezzature scolastiche è stata prevista una distanza sufficiente dalla zona da cui potrebbero provenire rumori o esalazioni nocive. L'opposizione, pertanto, si ritiene non possa essere accolta.

4. — IMMOBILIARE LIQUIGAS S.P.A. - Via Roncaglia 12 - Milano.

La ditta opponente, proprietaria di un'area di mq. 8.110 già destinata dal P.R.G. ad attività industriali grandi e medie, destinata dal p.p. 19/L per oltre metà della superficie a zona M/3 (scuola materna) e per altri 800 mq. a strade di servizio, osserva che il p.p. 19/L ha l'unico intento di congelare una situazione di fatto in attesa di studiare una variante generale di P.R.G., per i seguenti motivi:

1) le aree suddette vincolate a servizi pubblici di quartiere sono ubicate nelle vicinanze del fiume Tevere dove frequentemente si verificano allagamenti;

2) le suddette aree sono confinanti con terreni industriali e non con il quartiere cui dovrebbero essere legate;

3) si intende dare soluzioni a problemi che si sono venuti a creare per la mancata scrupolosa osservanza delle previsioni di P.R.G. Ne consegue che la scelta della destinazione a servizi è frutto di mera casualità. Il p.p. incide sui criteri informativi del P.R.G. perché tramuta integralmente la destinazione di zona alterando l'equilibrio generale raggiunto dal P.R.G. approvato. Inoltre la Società opponente ha presentato un progetto in data 8 agosto 1966 prot. n. 3843 per l'utilizzazione dell'area ad attività produttiva; venendo quest'ultima a mancare si producono risvolti negativi per il pubblico interesse che è invece il presupposto del provvedimento stesso.

Si controdeduce, ponendo in rilievo innanzi tutto che l'area oggetto dell'osservazione risulta già destinata a zona M/3 con la variante di P.R.G. per il reperimento di aree per servizi pubblici, approvata con deliberazione regionale n. 2993 del 30 luglio 1975, il p.p. 19/L ha preso atto delle destinazioni precedentemente adottate relativamente all'area in oggetto.

Per quanto riguarda, inoltre, la parte di area di proprietà della ditta opponente, destinata dal p.p. a zona per piccole industrie e magazzini, si fa riferimento a quanto controdedotto in merito alla osservazione n. 18 a proposito della richiesta della trasformazione dell'area da zona per piccole industrie e magazzini a zona M/3 (servizi pubblici di quartiere).

Si esprime l'avviso, pertanto, che l'opposizione non possa essere accolta.

5. — D'ARCANGELI GIUSEPPE E MARIA LUISA.

Gli opposenti, proprietari di terreni delimitati da apposita planimetria, eccepiscono quanto segue:

- a) la maggior parte della loro proprietà era destinata dal P.R.G. vigente a zona L/2;
- b) tale destinazione corrisponde alla vocazione della zona;

c) che parte dell'area è occupata da attività industriali, artigianali e depositi della propria impresa di costruzioni;

d) che l'area in questione ha già subito l'esproprio di mq. 25.000 per la costruzione dell'autostrada EUR-Fiumicino;

e) che il p.p. ha destinato la totalità dell'area ad aree per servizio pubblico e verde pubblico.

Fanno presente inoltre che l'area in oggetto e le contermini aree costituiscono un punto nevralgico delle comunicazioni viarie e dell'assetto urbanistico dell'intero settore territoriale e che su dette aree industriali perfettamente urbanizzate sono state già da tempo richieste dai proprietari le licenze di costruzione e che infine le attuali previsioni relative alle sistemazioni viarie rivelano mancanza di coordinamento tra diverse Amministrazioni.

Ritengono opportuno che venga risolto con un unico sistema viario la connessione Via della Magliana - autostrada EUR - Fiumicino e Via della Magliana-Portuense attraverso il previsto cavalcavia FF.SS. come meglio previsto da grafici che essi si riservano di presentare e che venga ripristinata la destinazione industriale prevista dal P.R.G. dichiarandosi disposti a facilitare mediante cessione gratuita l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione delle aree da destinarsi a sedi viarie e da altre destinazioni di pubblica utilità.

Si controdeduce:

La soluzione viaria dello svincolo dell'autostrada di Fiumicino e Via della Magliana con il Viadotto di collegamento per l'EUR prevista dal p.p. 19/L è conforme alle progettazioni esecutive dell'ANAS e della V Ripartizione comunale in fase di avanzata realizzazione e deriva da precise scelte di carattere tecnico-viario. Parte delle aree in oggetto e più precisamente quelle indicate nella planimetria allegata all'opposizione con i numeri 1, 2, 3, 4 risultavano già destinate a zona M/3, zona N ed a sede viaria dal P.R.G. del 1971 e dalla variante di P.R.G. per il reperimento di aree per servizi pubblici approvata con deliberazione regionale n. 2993 del 30 luglio 1975.

Il p.p. 19/L quindi per dette aree ha preso atto delle destinazioni già precedentemente previste a livello di P.R.G., ampliando la destinazione pubblica sulle residue aree di proprietà del ricorrente.

Tale decisione è il risultato di un approfondito esame delle necessità e delle carenze del quartiere di Pian due Torri effettuato in base agli standards ed ai criteri di cui al D.M. 1444/1968.

L'opposizione pertanto non appare suscettibile di accoglimento.

6. — CESARE AUGUSTO D'ARCANGELI -Via di Porta Maggiore 65 - Roma.

L'opponente, proprietario di aree comprese nel piano particolareggiato 19/L adottato, lamenta che il piano medesimo ha variato la zonizzazione delle aree da zona L/2 (zona a piccole industrie e artigianato) a zona M/3 (servizi pubblici) e N (verde pubblico).

Tale variazione concretizzerebbe una grave illegittimità di comportamento da parte dell'Amministrazione nei propri confronti.

Al riguardo si controdeduce.

Diverse censure riportate nel ricorso concernono sostanzialmente la mancata applicazione nel piano in esame della legge n. 346 del 1941 e successive modificazioni sulla zona industriale di Roma.

Si sostiene dal ricorrente che essendo la sua proprietà destinata dal decreto interministeriale del 1970 a zona L, qualsiasi variazione doveva essere effettuata con la procedura prevista dalla citata legge speciale. Non essendo ciò avvenuto, il piano adottato è per tale aspetto illegittimo.

Le eccezioni su riferite non sembrano fondate. Infatti nel D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 che assegna alle Regioni le funzioni in materia urbanistica, si precisa al penultimo comma dell'art. 1, che il trasferimento di talifunzioni riguarda anche le attribuzioni esercitate da organi centrali e periferici di altri Ministeri oltre quello dei LL.PP.

Pertanto sostenere ancor oggi produttiva di effetti giuridici la legge n. 346, emanata, peraltro, unicamente allo scopo di facilitare gli insediamenti edilizi con incentivi e agevolazioni fiscali e creditizie da tempo tutti soppressi, sembra contrario allo spirito ed alla lettera delle norme sull'ordinamento regionale.

Con tale convincimento, il piano particolareggiato 19/L è stato adottato nelle forme e nei modi previsti dalla legge urbanistica, diversamente dagli altri piani particolareggiati adottati precedentemente all'entrata in vigore dell'ordinamento regionale che, nonostante serie perplessità dell'Amministrazione Comunale, hanno tenuto conto della legge speciale citata e che, peraltro, sono stati considerati dalla Regione soltanto ai sensi della legge urbanistica.

Per quanto riguarda la lamentata assenza di conteggi relativi alle carenze di verde e servizi pubblici per la zona di Pian Due Torri, si fa presente che dette carenze sono state analizzate nell'ambito del continuo processo di revisione del P.R.G., tuttora in atto, per l'adeguamento delle aree pubbliche agli standards di legge.

Tale processo troverà la sua conclusione con la variante di P.R.G., di prossima adozione, relativa al territorio della XV Circoscrizione, cui il presente p.p. si riferisce.

Con tale variante sarà esplicito il raggiungimento del saldo positivo relativo al reperimento di aree pubbliche per l'intero settore della Magliana, articolando detto reperimento in un quadro infrastrutturale esteso all'intero territorio circoscrizionale.

All'atto dell'adozione del presente piano particolareggiato, che costituisce un particolare momento di tale processo, è sembrato pleonastico fornire motivazioni di dettaglio circa le carenze per aree di verde e servizi pubblici esistenti nella zona di Pian Due Torri, essendo acclarata e manifestamente nota la loro rilevante consistenza. Per quanto riguarda la lamentata trasformazione da zona N a zona M/2 (servizi privati con utilizzazione di tipo artigianale) dell'area vicina a quella ricorrente si rimanda a quanto controdedotto per l'osservazione n. 18.

Per quanto riguarda l'impossibilità di emanare norme tecniche di attuazione specifiche di p.p., le argomentazioni addotte dal ricorrente non appaiono condivisibili. Basta all'uopo citare quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 2495 del 7 luglio 1954 (Titolo II n. 2) e per analogia quanto prescritto dalla legge 18 aprile 1962 n. 167 ove all'articolo 5 tra gli elaborati costitutivi del piano di zona (avente valore di piano particolareggiato) indica « il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del piano ».

Per quanto riguarda inoltre le censure sollevate a proposito dell'art. 7 delle norme tecniche di attuazione del p.p. si fa presente che tutte le aree a destinazione industriale e artigianale (L/1 e L/2) ricadenti nel perimetro del p.p. erano state incluse nella richiesta di autorizzazione alla formazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, autorizzazione richiesta alla Regione Lazio con deliberazione comunale n. 251 del 13 febbraio 1973, per cui il rinvio dell'esecuzione ed attuazione delle previsioni di p.p. relative alla zona « de qua »

non costituisce eccezione. D'altronde il p.p. deve prevedere la utilizzazione urbanistica delle varie aree pianificate indipendentemente dal particolare regime attraverso il quale sarà possibile la realizzazione delle utilizzazioni medesime.

Per quanto riguarda infine la asserita impossibilità di imporre destinazioni d'uso di tipo artigianale in zona M/2, si fa presente che la sottozona M/2 è destinata dal P.R.G. ad insediamenti di servizi generali e locali di proprietà privata.

L'utilizzazione di aree M/2 per attività artigianali appare pertanto in armonia con tali destinazioni in quanto le attività ammesse (fabbro, meccanico, falegname, ecc.) sono da considerarsi un vero e proprio servizio per la popolazione insediata. Va tenuto inoltre conto che le elencazioni riportate al n. 3 art. 15 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. hanno carattere meramente esemplificativo. Circa la non opportuna localizzazione dei servizi prevista ai margini del piano particolareggiato si fa presente che le aree libere più baricentriche sono state già tutte vincolate; non restava pertanto che spostarsi nelle più immediate vicinanze peraltro opportunamente collegate dalla viabilità esistente e di progetto alle zone abitate.

Tale procedimento è peraltro previsto all'art. 4 del D.M. 1444 del 4 aprile 1968. L'opposizione pertanto si ritiene non possa essere accolta.

7. — CHIAROSI ALDO - Via Maratta n. 3 Roma.

L'opponente, proprietario di un terreno sito in Via della Magliana 376, con sovrastanti capannoni con licenza di laboratorio per la costruzione di mobili, eccepisce che il p.p. 19/L ha destinato l'area suddetta a servizio di parcheggi senza tener conto del P.R.G. '59 che destinava l'area a zona industriale e che non si è tenuto conto dell'osservazione al P.R.G. del 1962 n. 440 che chiedeva la revisione dell'incrocio stradale sulla destra del terreno all'altezza del ponte della Magliana, adottando la soluzione prevista dal P.R. del 1959; osservazione di fatto accolta dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Per i suesposti motivi chiede l'accoglimento della modifica stradale e la destinazione a zona industriale come da P.R. 1959.

Si controdeduce:

L'accoglimento ministeriale dell'osservazione n. 440 presentata avverso il P.R.G. 1962 è stato tenuto presente nella redazione della variante di P.R.G. adottata nel 1967, pur proponendo per lo svincolo di cui trattasi una diversa e più razionale soluzione. Detta soluzione è stata ritenuta idonea in sede di approvazione della predetta variante (D.M. 4876 del 6 dicembre 1971) per cui ogni altra precedente determinazione in proposito è da ritenersi superata.

Il p.p. 19/L riconferma per l'insieme di aree interessate dal predetto svincolo le destinazioni pubbliche del P.R.G. 1971, specificandole a sede viaria, parcheggi e verde pubblico di rispetto della viabilità conformemente alle progettazioni viarie esecutive della ANAS e della V Ripartizione ormai in fase di avanzata realizzazione.

Si ritiene, pertanto, che l'opposizione non possa essere accolta.

8. — RICCARDI STEFANO - Via dell'Imbrecciato 312/314 - Roma.

L'opponente, proprietario di un terreno sito in Via dell'Imbrecciato n. 312/314 con sovrastante capannone industriale e fabbricato per uffici, autorizzato con regolare licenza, eccepisce che il p.p. 19/L ha destinato l'area suddetta a servizio di parcheggi senza tenere conto del P.R.G. 1959 che destinava la area a zona industriale e che non si è tenuto conto dell'osservazione al P.R. del 1962 n. 440 che chiedeva la revisione dell'incrocio stra-

dale sulla destra del terreno all'altezza del ponte della Magliana, adottando la soluzione prevista dal P.R. del 1959, osservazione di fatto accolta dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Fa presente che l'attività esercitata nell'area descritta già messa in crisi dall'esproprio dell'ANAS per la costruzione della S.S. 201 potrebbe essere salvata modificando leggermente la soluzione viaria.

Per tali motivi chiede l'accoglimento della modifica stradale e la destinazione a zona industriale come da P.R. 1959.

Per le controdeduzioni si rimanda a quanto controdedotto per l'opposizione n. 7.

9. — RICCARDI PATRIZIA - Via della Magliana 347 - Roma.

L'opponente, proprietario di un terreno sito in Via della Magliana n. 374, con sovrastante capannone industriale, autorizzato con regolare licenza dal Comune di Roma, in cui svolge attività di commercio di materiali siderurgici, fa rilevare che il p.p. 19/L ha destinato l'area suddetta a servizio di parcheggi senza tener conto del P.R.G. 1959 che destinava l'area a zona industriale e che nella elaborazione del piano non si è tenuto conto dell'osservazione al P.R. del 1962 n. 440 che chiedeva la revisione dell'incrocio stradale sulla destra del terreno all'altezza del ponte della Magliana, adottando la soluzione prevista dal P.R. del 1959; osservazione di fatto accolta dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Fa presente infine che l'attività esercitata nell'area descritta già messa in crisi dallo esproprio dell'A.N.A.S. per la costruzione della S.S. 201 potrebbe essere salvata modificando leggermente la soluzione viaria.

Per tali motivi chiede l'accoglimento della modifica stradale e la destinazione a zona industriale come da P.R. 1959.

Per le controdeduzioni, si rimanda a quanto controdedotto per l'opposizione n. 7.

10. — F.I.R. - FRIGOTECNICA INDUSTRIALE ROMANA - Via della Magliana 368.
Amm.re Ubaldo Donati.

La ditta opponente, proprietaria di un terreno sito in Via della Magliana 368 con sovrastante fabbricato ed uffici, edificati con regolare licenza, adibito a costruzioni industriali per la costruzione, la riparazione e la vendita di impianti di refrigerazione e condizionamento, eccepisce che il p.p. 19/L ha destinato l'area suddetta a servizio di parcheggi senza tener conto del P.R.G. 1959 che destinava l'area a zona industriale e che non si è tenuto conto dell'osservazione al P.R. del 1962 n. 440 che chiedeva la revisione dello incrocio stradale sulla destra del terreno all'altezza del Ponte della Magliana, adottando la soluzione prevista dal P.R. del 1959; osservazione di fatto accolta dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Fa presente che l'attività esercitata nell'area descritta, già messa in crisi dall'esproprio dell'ANAS per la costruzione della S.S. 201, potrebbe essere salvata modificando leggermente la soluzione viaria.

Per tali motivi chiede l'accoglimento della modifica stradale e la destinazione a zona industriale, come da P.R. 1959.

Per le controdeduzioni, si rimanda a quanto controdedotto per l'opposizione n. 7.

11. — GILBERTO ALESSANDRINI - Via della Magliana 370.

L'opponente proprietario di un terreno sito in Via della Magliana n. 370, con sovrastante capannone e fabbricato ufficio, edificato con regolare licenza, in cui svolge attività di ri-

parazione di attrezzature da perforazione, fa rilevare che il p.p. 19/L ha destinato la area suddetta a servizio di parcheggi senza tener conto del P.R.G. 1959 che destinava la area a zona industriale. Inoltre eccipisce che non si è tenuto conto della osservazione al P.R. del 1962 n. 440 che chiedeva la revisione dell'incrocio stradale sulla destra del terreno all'altezza del Ponte della Magliana, adottando la soluzione prevista dal P.R. del 1959 osservazione di fatto accolta dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Fa presente che l'attività esercitata nell'area descritta già messa in crisi dall'esproprio dell'ANAS per la costruzione della S.S. 201, potrebbe essere salvata modificando leggermente la soluzione viaria così come illustrata nel grafico allegato.

Per tali motivi chiede l'accoglimento della modifica stradale e il ripristino della destinazione a zona industriale come da P.R.G. 1959.

Si controdeduce:

Si rimanda a quanto controdedotto per l'opposizione n. 7.

12. — AMEDEO ALESSANDRINI - Via della Magliana 370.

L'opponente, proprietario di un terreno sito in Via della Magliana 370, con sovrastanti la propria abitazione e capannoni industriali, costruiti con regolare licenza, fa presente che in detti capannoni svolge attività di costruzione di carpenterie in ferro, anche esse autorizzate con licenza allegata e che il p.p. 19/L ha destinato l'area suddetta a servizio di parcheggi senza tener conto del P.R.G. 1959 che destinava l'area a zona industriale. Inoltre fa rilevare che nell'elaborazione del piano non si è tenuto conto dell'osservazione al P.R. del 1962 n. 440, accolta di fatto dal Ministero dei LL.PP. con la quale si è chiesta la revisione dell'incrocio stradale sulla destra del terreno e all'altezza del Ponte della Magliana, adottando la soluzione prevista dal P.R. del 1959.

Conseguentemente chiede l'accoglimento della modifica stradale e la destinazione a zona industriale come da P.R.G. 1959.

Si controdeduce rimandando a quanto controdedotto per l'opposizione n. 7.

13. — SANTE ZELLI PER LA DITTA ELEMACK - Via della Pace 24.

L'opponente, proprietario del terreno sito in località Piani del Trullo, si oppone alla destinazione a strada di servizio che il p.p. ha stabilito sul suo terreno, facendo presente che su di esso è stato edificato un manufatto industriale in cui viene svolta attività di produzione di apparecchiature per cinematografia e televisione che dà lavoro a trenta unità lavorative. Rileva inoltre che, d'altra parte la strada di servizio che vincolerebbe il terreno dell'opponente ed i terreni limitrofi, tutti già utilizzati a scopo industriale, è del tutto superflua.

Per le ragioni suesposte chiede che venga modificato il p.p. 19/L destinando i terreni interessati a zona per piccole industrie non pregiudicando la situazione di fatto esistente.

Si controdeduce:

Premesso che l'opposizione è stata presentata fuori termine, nel merito si ritiene non possa comunque essere accolta in quanto la strada di servizio di cui trattasi svolge fondamentale funzione di raccordo di tutto il traffico industriale del settore per immetterlo negli svincoli attrezzati della viabilità primaria.

14. — GIUSEPPA CONTINO - Via Sciuti 180 - Palermo.

L'opponente, proprietaria di un terreno in località « Piani del Trullo », fa presente che la zona in esame ha avuto un notevole sviluppo industriale che la ha quasi totalmente impegnata e che il Comune di Roma ebbe a proporre fin dal 1969 la trasformazione della stessa a zona industriale, anche con delibera del Consiglio Comunale del 24 aprile 1971. Inoltre pone in rilievo che il proprio lotto non è stato inserito nell'attuale perimetro del p.p. 19/L ed è attualmente destinato a zona N e che è necessaria una sanatoria anche per gli insediamenti abusivi a carattere artigianale analogamente a quanto l'Amministrazione Comunale sta provvedendo per le zone abusive industriali.

Per tali motivi chiede che venga ampliato il perimetro del p.p. 19/L fino ad inserire la sua proprietà e che questa venga destinata a zona per piccole industrie e zone N come da planimetria allegata.

Si controdeduce:

Premesso che l'osservazione è stata presentata fuori termine, nel merito si ritiene la stessa non pertinente e quindi non può essere presa in esame in questa sede, in quanto relativa ad area non compresa nel perimetro del p.p. 19/L.

15. — GIUSEPPA CONTINO - Via Sciuti, 180 - Palermo.

L'opponente, proprietaria di un terreno in località « Piani del Trullo » fa presente che parte della proprietà (per circa due ettari) è stata espropriata per la costruzione della Autostrada Roma-Fiumicino mentre della rimanente area di mq. 8.500 solo mq. 1.800 sono stati destinati dal p.p. 19/L a « zona a servizi privati con utilizzazione di tipo artigianali » e la residua parte è destinata a sede stradale e parcheggio.

Per tali motivi chiede che l'intera area di sua proprietà, a nord dell'Autostrada Roma-Fiumicino, venga destinata a « zona a servizi privati con utilizzazione di tipo artigianale ».

Si controdeduce:

Premesso che l'opposizione è stata presentata fuori termine, nel merito si fa presente che la soluzione del p.p. 19/L che destina l'area oggetto dell'opposizione a sede viaria ed a verde pubblico di rispetto della viabilità, deriva dalla necessità di realizzare la complessa maglia di viabilità di servizio industriale.

Si ritiene pertanto che l'opposizione non possa essere accolta.

16. — GIORGIO CUCCAGNA in qualità di Amministratore della EMULBIT Sud S.p.A.
- Via della Magliana 295/A - Roma.

La Ditta opponente, proprietaria di un terreno su cui sono installati gli impianti di lavorazione di bitumi ed il deposito di olii minerali fa presente:

— di aver stipulato una convenzione di cui all'atto d'obbligo in data 30 ottobre 1975 per la cessione gratuita al Comune di Roma di 4.700 mq. della proprietà conformemente alle destinazioni di zona M/3 e di sede stradale del p.p. 19/L rimanendo in proprietà di una porzione di mq. 1.500 circa;

— di aver dovuto programmare a seguito di tale cessione il trasferimento in un'altra località di tutti gli impianti di lavorazione, mantenendo nell'attuale sede gli uffici, i magazzini ed i depositi;

— che il p.p. 19/L prevede per la destinazione a « zona per piccole industrie e magazzini » relativa alla proprietà residua di 1.500 mq. un lotto minimo di mq. 3.000 ri-

ducibili a mq. 2.000 per i casi di acquisto precedente alla data di adozione del p.p. La società opponente chiede pertanto che non gli sia imposto un lotto minimo o quanto meno ne sia ridotta la minima a 1.000 mq., fermo restando il rispetto delle altre norme.

Si controdeduce:

u / Premesso che l'opposizione è stata presentata fuori termine, nel merito si è dell'avviso che la definizione del lotto minimo è legata a minimi al di sotto dei quali non è più possibile una razionale utilizzazione dell'area per scopi industriali o analoghi. Per quanto concerne la richiesta trasformazione dell'area di che trattasi da zona per piccole industrie e magazzini a zona M/3 (servizi pubblici di quartiere) si fa riferimento a quanto controdedotto per la osservazione n. 18.

Si ritiene pertanto che l'opposizione non possa essere accolta.

17. — AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO - Direzione Compartimentale di Roma - Ufficio Lavori.

L'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato, fa notare che due sottopassaggi viari della ferrovia non sono conformi alle norme in vigore in quanto le inclinazioni degli assi stradali, rispetto all'asse della linea ferroviaria, superano i 45 gradi. Pertanto richiede una modifica di detti sovrappassaggi. Peraltro, facendo seguito a contatti verbali intercorsi con tecnici della Amministrazione Comunale, l'Azienda, con la nota n. R.O.L. 1/1 06383 del 23 maggio 1977, ha dichiarato la propria disponibilità all'accoglimento di soluzioni tecniche esecutive per consentire il superamento della limitazione imposta con la precedente nota.

u / Si controdeduce:

Si premette che l'osservazione è stata presentata fuori termine.

Considerato peraltro che il rispetto della soluzione richiesta avrebbe comportato notevoli difficoltà nella realizzazione della viabilità prevista dal p.p., sono intercorsi contatti verbali tra tecnici di questa Amministrazione e della Azienda opponente, a seguito dei quali l'Azienda stessa, con la nota citata, si è dichiarata disposta ad accogliere soluzioni tecniche che potranno consentire il superamento della primitiva richiesta.

L'osservazione pertanto non dà luogo a provvedere.

18. — CIRCOSCRIZIONE XV.

Il Consiglio della XV Circoscrizione quale portavoce degli interessi della collettività circoscrizionale, in data 4 marzo 1976 ha avanzato alcune osservazioni al piano di cui trattasi, formulando in particolare le seguenti richieste di modifica:

— destinazione a servizi e verde pubblici (M/3, N) invece di zona industriale dell'area compresa tra la Via Scarperia, il Fiume Tevere e il Ponte della Magliana;

— ripristino parziale della zona L/2 nell'area compresa tra la Ferrovia Roma-Pisa, la raffineria di olii Bacigalupo, Via della Magliana Nuova, per consentire la cessione gratuita della restante parte per la immediata realizzazione di scuole pubbliche.

In data 17 febbraio 1978 il nuovo Consiglio Circoscrizionale ha rinnovato la richiesta di destinazione a zona M/3 dell'area industriale di Via della Scarperia, senza confermare quella relativa alla seconda parte della segnalazione.

Si controdeduce:

Premesso che l'osservazione è stata presentata fuori termine, nel merito si fa rilevare che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito del continuo processo di revisione del P.R.G. per l'adeguamento delle aree pubbliche agli standards di legge ha provveduto, di concerto con la stessa Circoscrizione XV, alla elaborazione della variante di P.R.G. relativa al territorio della predetta Circoscrizione di cui il presente p.p. fa parte.

Nel corso di tale elaborazione si sono constatate ulteriori carenze di aree, di verde e servizi pubblici per il quartiere di Pian Due Torri non utilmente reperibili in altre zone limitrofe al quartiere stesso e pertanto già in quella sede per l'area di cui trattasi è emersa la opportunità di modificare la destinazione proponendone il vincolo a zona M/3 (Servizi pubblici di quartiere).

Pertanto, dal momento che la trasformazione richiesta, ove recepita in sede di controdeduzioni, stante la sua rilevanza, renderebbe necessaria una nuova pubblicazione del piano con conseguenti notevoli ritardi nella definizione dello stesso, si è ritenuto più rispondente a quegli obiettivi di sollecitudine e di aderenza alle norme, predisporre contestualmente al presente provvedimento, una apposita variante di P.R.G. con la quale alla area in questione, già zona N ed L in base al P.R.G. e modificata in sede di adozione del p.p. 19/L, in zona M/2 con utilizzazione di tipo artigianale, piccole industrie e magazzini, viene attribuita la destinazione di zona M/3 (servizi pubblici di quartiere).

b) di inviare alla Regione Lazio per i conseguenti adempimenti di competenza gli atti e i documenti facenti parte del piano 19/L di cui alle deliberazioni citate nelle premesse, le osservazioni presentate e la presente deliberazione contenente le relative controdeduzioni.

Non sorgendo osservazioni, l'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il suesposto schema di deliberazione, che viene approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

F.to: A. BENZONI - U. VETERE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: L. PETROSELLI - C. CAPPONI-BENTIVEGNA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. IOZZIA

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 25 GIU. 1978
al 9 LUG. 1978 e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata alla Regione il 30 GIU. 1978

Dal Campidoglio, li 10 LUG. 1978

p. IL SEGRETARIO GENERALE

f.to R. Malasomma

Esecutive a norma e per gli effetti della Legge 10-2-1953, n. 62.

Il, 21 LUG. 1978

p. IL SEGRETARIO GENERALE

f.to R. Malasomma

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

9 SET. 1978

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]